



Avv. Vincenzo Maria De Sio
NOTAIO

Repertorio n.101

Raccolta n.52 -----

----- ATTO COSTITUTIVO DELLA -----

----- "HOBBIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L." -----

----- esente da bollo ai sensi dell'art.19 Tabella allegato "B" del -----

----- D.P.R. 26 ottobre 1972 n°642 -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno tre (3) marzo duemilaquattro, in San Benedetto del Tronto, Via del Tiziano n.13. -----

Innanzi a me **avv. Vincenzo Maria De Sio**, notaio in Offida, con studio in Piazza E.De Filippo n.3, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, senza la presenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia dei comparenti e col mio consenso, -----

----- SI SONO COSTITUITI -----

- 1) **PELLEI Giorgio**, ingegnere, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 11 settembre 1971 ed ivi residente in Via Trento n.80, codice fiscale: PLL GRG 71P11 H769H; -----
- 2) **BOLLETTINI Roberto**, imprenditore, nato a Salerno (SA) il 2 maggio 1966 e residente a Martinsicuro (TE), Via Molise snc, codice fiscale: BLL RRT 66E02 H703V; -----
- 3) **OLIVIERI Luca**, impiegato, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il giorno 11 giugno 1980 ed ivi residente in Via Cadore n.11, codice fiscale: LVR LCU 80H11 H769B; -----
- 4) **MARZI Pietro**, ragioniere, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 19 settembre 1972 e residente a Monsampolo del Tronto (AP), Via Toti n.21, codice fiscale: MRZ PTR 72P19 A462M; -----
- 5) **CAPECCI Gino**, consulente del lavoro, nato a Spinetoli (AP) il 30 marzo 1947 e residente a Colli del Tronto (AP), Via 1° Maggio n.2, codice fiscale: CPC GNI 47C30 I912P; -----
- 6) **FALCIONI Andrea**, ragioniere, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 27 maggio 1972 ed ivi residente in Via Pizzi n.5, codice fiscale: FLC NDR 72E27 H769I; -----
- 7) **SANTULLI Carmela**, operaia, nata a Lanciano (CH) il 21 aprile 1952 e residente a Martinsicuro (TE), Via dei Castagni n.52, codice fiscale: SNT CML 52D61 E435X; -----
- 8) **ZIPPILLI Sergio**, operaio, nato a Colonnella (TE) il 3 gennaio 1962 e residente a Martinsicuro (TE), Via S.S.16 n.3, codice fiscale: ZPP SRG 62A03 C901R; -----
- 9) **COPPARI Gabriella**, operaia, nata a Osimo (AN) il 10 marzo 1954 e residente a Martinsicuro (TE), Via Caboto n.18, codice fiscale: CPP GRL 54C50 G157A; -----
- 10) **VIALE Remigio**, operaio, nato a Livorno (LI) il 10 ottobre 1949 e residente a Martinsicuro (TE), Via del Parco n.3, codice fiscale: VLI RMG 49R10 E625N; -----
- 11) **D'APICE Ulisse**, operaio, nato a Bologna (BO) il 7 giugno 1976 e residente a Martinsicuro (TE), Via Filzi n.156, codice fiscale: DPC LSS 76H07 A944D; -----
- 12) **CIUTTI Donato**, disoccupato, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 25 ottobre 1968 ed ivi residente in Via Riva del Garda n.3, codice fiscale: CTT DNT 68R25 H769V; -----

**REGISTRATO AD
ASCOLI PICENO
IL 18/03/2004
AL N°511
SERIE 1
EURO 133,24**

13) **ANNIBALI Paolo**, ragioniere, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 27 maggio 1980 e residente a Grottammare (AP), Via Trieste n.1, codice fiscale: NNB PLA 80E27 H769U. -----

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, tutti cittadini italiani, i quali col presente atto stipulano e convengono quanto segue. -----

----- **ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE** -----

E' costituita, ai sensi dell'art.1 lett.b della legge 8 novembre 1991 n°381, tra essi comparenti una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"HOBBIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."**. -----

I signori Pellei Giorgio, Bollettini Roberto, Olivieri Luca, Marzi Pietro, Capecci Gino, Falcioni Andrea, Santulli Carmela, Zippilli Sergio e Coppari Gabriella sono soci prestatori d'opera. -----

I signori Viale Remigio, D'Apice Ulisse, Ciutti Donato e Annibali Paolo sono persone svantaggiate ai sensi dell'art.4 della legge 8 novembre 1991 n°381. -----

----- **ARTICOLO 2 = SEDE** -----

La sede della società è fissata nel Comune di Teramo (TE). ---
Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Teramo, Località Piano d'Accio, Via Salvo D'Acquisto n°9. -
Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo. -----

----- **ARTICOLO 3 = SOCI** -----

Possono essere soci: -----

- a) coloro che usufruiscono a pieno titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa; in particolare persone svantaggiate e loro familiari; -----
- b) coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato; -----
- c) persone giuridiche pubbliche e private che intendono contribuire allo sviluppo della cooperazione sociale; -----
- d) coloro che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza scopo di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. -----

Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; -----

e) soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo di sviluppo tecnologico previsto dall'art.13 dello statuto sociale. -----

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

----- **ARTICOLO 4 = OGGETTO** -----

Lo scopo della società, senza finalità speculative, nel rispetto delle clausole di mutualità di cui all'art.26 del

Ai sensi dell'art. 2518 n.14 c.c. l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società è di circa euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). -----

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'articolo 19 della tabella allegato "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642. -
F.ti Giorgio Pellei - Roberto Bollettini - Luca Olivieri -
Pietro Marzi - Capecci Gino - Andrea Falcioni - Santulli
Carmela - Zippilli Sergio - Coppari Gabriella - Remigio Viale
- D'Apice Ulisse - Ciutti Donato - Paolo Annibali. -----
F.to Notaio Vincenzo Maria De Sio (impronta del sigillo) -----

----- **ALLEGATO "A"** -----

----- **STATUTO** -----

----- TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

----- **ARTICOLO 1** -----

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata, ai sensi della L.381/91, sotto la denominazione: -----

----- "HOBBIT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.". -----

La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. -----

----- **ARTICOLO 2** -----

La cooperativa ha sede legale nel comune di Teramo (TE) all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318. -----

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle Imprese. -----

Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'Assemblea dei soci. -----

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministrativo. -----

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. -----

----- **ARTICOLO 3** -----

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e può essere prorogata, una o più volte, con delibera della assemblea dei soci. -----

----- TITOLO II: PRINCIPI - OGGETTO -----

----- **ARTICOLO 4** -----

La cooperativa, operando nel rispetto dei principi della mutualità, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive nelle quali

D.Lgs.CPS 14 dicembre 1947 n.1577 è quello previsto dall'art.4 dello statuto sociale. -----

----- **ARTICOLO 5 = STATUTO E DISCIPLINA** -----

La società si dichiara costituita e regolata dai patti e dalle norme tutti contenuti in questo atto costitutivo e nello statuto sociale che, firmato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. -----

Si da, altresì, atto ai sensi dell'art.2519 comma 2 c.c. che la società intende reggersi secondo le norme che regolano il funzionamento delle società a responsabilità limitata, sussistendo i requisiti richiesti dal predetto articolo. -----

----- **ARTICOLO 6 = DURATA** -----

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e può essere prorogata, una o più volte, con delibera della assemblea dei soci. -----

----- **ARTICOLO 7 = CAPITALE SOCIALE** -----

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna o multipli di tale importo. -----

I comparenti dichiarano di sottoscrivere, come sottoscrivono, ciascuno un quota da euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per complessivi nominali euro 650,00 (seicentocinquanta virgola zero zero), dando atto che hanno già provveduto a versare il relativo importo nelle casse sociali. -----

----- **ARTICOLO 8 = ESERCIZI SOCIALI** -----

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilaquattro (31/12/2004). -----

----- **ARTICOLO 9 = AMMINISTRAZIONE** -----

L'amministrazione della società viene inizialmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri che vengono nominati, per il primo triennio, nelle persone di:

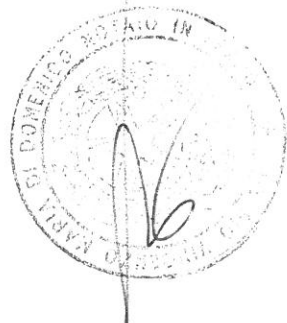
- PELLEI Giorgio, Presidente; -----
- BOLLETTINI Roberto, Vice-Presidente; -----
- MARZI Pietro, Consigliere; -----
- OLIVIERI Luca, Consigliere; -----
- FALCIONI Andrea, Consigliere; -----

i quali dichiarano di accettare la carica conferita e che non esistono cause di ineleggibilità. -----

----- **ARTICOLO 10 = DELEGA** -----

Viene delegato il signor PELLEI Giorgio a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società cooperativa e per l'iscrizione della stessa nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione come previsto dall'art. 4 della legge 127/71; inoltre potrà apportare da solo al presente atto tutte le modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione. -----

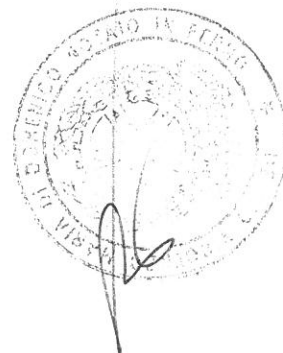
----- **ARTICOLO 11 = SPESE** -----



realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, così come previsto degli articoli 1 lettera "b" e 4 della legge 8 novembre 1991 n°381. -----

La società ha per oggetto le seguenti attività: -----

- a) attuare ed incentivare la promozione nella compagine sociale dell'autogestione e degli ideali cooperativi; -----
 - b) assistere i giovani, gli studenti, i disoccupati e i lavoratori nel percorso scolastico lavorativo e formativo nonché nel perfezionamento della loro formazione umana, culturale, artistica e professionale favorendo altresì lo svolgimento di corsi, seminari, convegni, conferenze, corsi di formazione professionale di ogni tipo, scuole di ogni ordine e grado, oltre che nella ricerca e nell'orientamento lavorativo; -----
 - c) promuovere ed organizzare servizi di assistenza per giovani studenti e non, quali librerie, biblioteche di consultazione e di prestito, centri polivalenti, centri stampa, laboratori tecnici e artistici; -----
 - d) costituire, organizzare e gestire impianti ricreativi e sportivi, ostelli, case per la gioventù, residenze universitarie, case per ferie in genere, case di accoglienza, studentati, con annesso attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, bar, luoghi di intrattenimento musicale, teatrale e culturale; -----
 - e) esercitare l'attività, anche sotto forma di appalti anche pubblici, di servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione; gestione, recupero, smaltimento, raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti di ogni genere; costruzione e manutenzione di immobili; ristrutturazioni edilizie; lavori di falegnameria e tinteggiatura; manutenzione del verde pubblico e privato; servizi cimiteriali; coltivazioni agricole e sistemazione agroforestale; servizi ecologici e di prevenzione degli incendi; servizi di trattamento, depurazione e gestione delle acque, raccolta di olii usati, imballaggi; -----
 - f) installare, ampliare, trasformare, commercializzare e mantenere impianti elettrici ed elettronici, termoidraulici, di condizionamento e gas; -----
 - g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, il potenziamento e la ristrutturazione aziendale, ai sensi della L.59/92 e successive modifiche; -----
 - h) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, privati e comunitari per la realizzazione degli scopi sociali. -----
- La società potrà svolgere tutte le attività necessarie al raggiungimento del proprio scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. -----



La società potrà partecipare a consorzi, società, gruppi cooperativi paritetici di cui all'art.2545 septies c.c., enti, istituti, associazioni ed organismi, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto. -----

----- TITOLO III: SOCI -----

----- ARTICOLO 5 -----

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo previsto per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. -----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici vige il principio di cui all'art.2516 c.c. -----

----- ARTICOLO 6 -----

Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, condividendo gli scopi sociali, possano attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo. -----

I soci si distinguono in: -----

- soci prestatori; -----
- soci fruitori; -----
- soci volontari; -----
- persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 8 novembre 1991 n°381, a favore dei quali la cooperativa opera un inserimento lavorativo; -----
- soci sovventori di cui all'art.4 della legge 8 novembre 1991 n°381. -----

Possono altresì essere soci tutti quegli enti, società, associazioni e organismi in genere dotati di personalità giuridica e con previsione statutaria di sostegno alla cooperazione sociale che, condividendo gli scopi della cooperativa, intendano collaborare al raggiungimento dei medesimi. -----

----- ARTICOLO 7 -----

L'ammissione dei nuovi soci avverrà secondo le forme previste dall'art.2528 c.c.. -----

Gli interessati formuleranno domanda al Consiglio di Amministrazione dichiarando: -----

- a) i propri dati anagrafici e fiscali, nonché la propria professione; -----
- b) l'impegno a sottoscrivere e versare una quota non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero); -----
- c) l'impegno a versare la tassa di iscrizione una tantum quando stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in nessun caso ripetibile, nonché del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art.2528 comma 3° c.c.; -----
- d) la conoscenza e l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti. -----

Nel caso di ammissione delle persone giuridiche di cui al

precedente articolo, è prescritta l'allegazione alla domanda di cui al comma precedente: -----

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; -----
- b) estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione o di altro organo amministrativo competente, da cui risulti la volontà di aderire alla cooperativa; -----
- c) l'indicazione della persona che rappresenterà la persona giuridica in seno alla società. -----

----- ARTICOLO 8 -----

La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza ed esclusione, nonché per lo scioglimento della persona giuridica socia. -----

Le quote non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, così come previsto dall'art.2530 c.c.. -----

In caso di socio persona fisica, la qualità di socio non si trasferisce agli eredi e il valore delle quote, alla morte del socio, a termini di legge, saranno restituite agli stessi. -----

----- ARTICOLO 9 -----

Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando: -----

- abbia perso i requisiti di cui all'art.6 del presente statuto; -----
- non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Sull'accoglimento della dichiarazione di recesso, formulata ai sensi dell'art.2532 c.c., decidono gli amministratori dopo aver constatato la ricorrenza dei motivi che legittimano il recesso. -----

----- ARTICOLO 10 -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio: -----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che, senza giustificato motivo, sia moroso nei versamenti delle quote o nel pagamento dei debiti comunque contratti verso la società cooperativa; -----
- c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; -----
- d) che, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, partecipi a società, enti ed organismi comunque costituiti che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli della società cooperativa. -----

Nei casi di cui sopra il socio inadempiente deve essere invitato a porsi in regola entro un termine di trenta giorni da notificarsi mediante affissione all'albo sociale o mediante lettera. -----



Trascorso tale termine, sempre che il socio persista nell'inadempimento, l'esclusione potrà avere corso immediato con delibera di ratifica del Consiglio di Amministrazione. --- Nel caso di recesso, morte, esclusione del socio, il rimborso delle quote avverrà nei modi e nei termini previsti dall'art.2535 c.c.. -----

----- ARTICOLO 11 -----

La decadenza del socio è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti di soci interdetti, inabilitati o falliti. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio stesso e dall'annotazione del libro dei soci. -----

----- ARTICOLO 12 -----

Nei rapporti mutualistici vige il principio della parità di trattamento tra i soci. La prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione saranno disciplinate da apposito regolamento che sarà approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze di legge. -----

----- TITOLO IV: PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - QUOTE -----

----- ARTICOLO 13 -----

Il patrimonio sociale è costituito: -----

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore minimo pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero); nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui valore complessivo superi i limiti stabiliti dalla legge; -----

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione; -----

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi di soci defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili; -----

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti; -----

e) da qualunque liberalità che pervenga alla società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. -----

Tanto la riserva ordinaria quanto le riserve straordinarie eventuali non possono essere ripartite fra i soci durante l'esistenza della società, nè all'atto dello scioglimento. ---

----- ARTICOLO 14 -----

Le quote detenute dai soci sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2530 c.c. e con le modalità ivi previste, salvo

quanto previsto dalla legge per quanto riguarda i soci sovventori. -----

----- TITOLO V: ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -----

----- ARTICOLO 15 -----

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. -----

Al termine dell'esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché dalla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale, nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità col carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. -----

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico. -

----- ARTICOLO 16 -----

Nessun utile può essere distribuito ai soci. -----

Gli eventuali avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale indivisibile; -----
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; -----
- c) un'eventuale quota ad aumento del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità dell'art.7 della Legge n°59 del 31 Gennaio 1992 e successive modificazioni e integrazioni; -----
- d) l'eventuale rimanenza, dedotte le quote di retribuzione al capitale effettivamente versato e nei limiti stabiliti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici, a riserva indivisibile. -----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote degli altri soci. -----

----- TITOLO VI: ORGANI SOCIALI -----

----- ARTICOLO 17 -----

Sono organi della società: -----

- l'assemblea dei soci; -----
- il consiglio di amministrazione; -----
- il collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà. -----

ARTICOLO 18

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento spedita almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

ARTICOLO 19

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci, se nominati, o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, se nominato, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle

modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. -----

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli. -----

----- ARTICOLO 20 -----

In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti esprimibili. -----

In seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. -----

L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----

Le delibere riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo, lo scioglimento della cooperativa e la nomina dei liquidatori devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti esprimibili.

----- ARTICOLO 21 -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese. -----

----- ARTICOLO 22 -----

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. -----

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. -----

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. -----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. -----

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.R.L.. -----

----- ARTICOLO 23 -----

L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente o da un socio eletto dall'assemblea stessa. --

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. -----

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio

quando previsto obbligatoriamente. -----

----- ARTICOLO 24 -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di amministratori da tre a nove, eletti tra i soci. -----
Essi sono determinati anche nel numero dall'assemblea ordinaria, salvo i primi amministratori che sono determinati nell'atto costitutivo. -----

I mandatari o designati delle persone giuridiche socie possono essere nominati amministratori. -----

La maggioranza degli amministratori dovrà comunque essere costituita da soci ordinari. -----

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni e i suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui si debbano applicare le norme dettate per le società per azioni a causa del superamento delle dimensioni consentite dalla legge. In tal caso gli amministratori sono rieleggibili solo per tre volte. -----

L'assemblea stabilisce se e quanto spetti agli amministratori ricevere per la loro attività collegiale gettoni di presenza.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio sindacale, ove presente, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano stati incaricati di speciali attività a carattere continuativo in favore della società. ---

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-presidente; può delegare determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori oppure ad un comitato esecutivo. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte si renda necessario e comunque tutte le volte in cui ne facciano domanda scritta almeno due consiglieri. ---

La convocazione delle adunanze del consiglio saranno fatte a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima della data fissata, e nei casi urgenti a mezzo di messo, così che consiglieri, e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Si delibera a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente. -----

----- ARTICOLO 25 -----

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. -----

A solo titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione spetta, pertanto, fra l'altro, di: -----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; -----

b) redigere i bilanci di esercizio; -----

- c) compilare eventuali regolamenti interni; -----
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; -----
- e) compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, stipulare contratti di leasing; -----
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private, avvisi per opere o servizi inerenti l'oggetto sociale e l'attività societaria nel suo complesso e stipulare i relativi contratti o convenzioni; -----
- g) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci; -----
- h) trasferire la sede sociale purchè nell'ambito dello stesso comune; -----
- i) istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza; -----
- l) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; -----
- m) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; -----
- n) concedere, postergare o cancellare ipoteche; -----
- o) impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali;
- p) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma; ----
- q) curare la tenuta dei libri sociali, nonchè di quelli fiscali obbligatori e sussidiari. -----
- r) compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano espressamente riservati all'assemblea generale; -----
- s) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dallo statuto nonchè la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendali; -----
- t) deliberare l'apertura di uffici amministrativi o stabilimenti operativi. -----

----- ARTICOLO 26 -----

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione secondo i modi di legge. -----

----- ARTICOLO 27 -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è quindi autorizzato a riscuotere dai debitori pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze. -----

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nonchè collegi arbitrali ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in parte, al Vice-presidente o ad un membro del consiglio, nonchè con speciale procura ad impiegati della società per singoli atti o loro categorie. --- Non sono mai delegabili le materie previste dall'art.2381 c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci. -----

In assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-presidente. -----

----- ARTICOLO 28 -----

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone quale organo obbligatorio o quando i soci ne deliberano l'esistenza nonostante la sua non obbligatorietà, si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. L'assemblea nominerà inoltre due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea, con le modalità previste dalla legge. I sindaci durano in carica tre anni e saranno rieleggibili. -----

----- ARTICOLO 29 -----

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alla adunanze del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. -----

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale si redigerà verbale da inserirsi nell'apposito libro. -----

In sede di assemblea ordinaria di bilancio, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale devono specificamente riferire i criteri prescelti per la gestione sociale ed il perseguimento degli scopi statutari e mutualistici. -----

----- ARTICOLO 30 -----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai

sensi dell'art.2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci. -----

In caso di scioglimento della società, è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

ARTICOLO 31 -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. -----

TITOLO VII DISCIPLINA E RINVIO -----

ARTICOLO 32 -----

Nel caso in cui la cooperativa dovesse superare i diciannove soci cooperatori ovvero un milione di euro dell'attivo dello stato patrimoniale, la stessa è tenuta, ai sensi dell'art. 2520 c.c., ad applicare le disposizioni sulla società per azioni. -----

Al verificarsi di detta ipotesi: -----

- la cooperativa opta per il sistema di amministrazione e di controllo formato da un Consiglio di amministrazione e da un Collegio sindacale; -----

- il termine quota presente nello statuto deve leggersi azione; -----

- la cooperativa non può emettere strumenti finanziari; -----

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione. -----

F.ti Giorgio Pellei - Roberto Bollettini - Luca Olivieri -
Pietro Marzi - Capecci Gino - Andrea Falcioni - Santulli
Carmela - Zippilli Sergio - Coppari Gabriella - Remigio Viale
- D'Apice Ulisse - Ciutti Donato - Paolo Annibali. -----

F.to Notaio Vincenzo Maria De Sio (impronta del sigillo) -----

**Copia conforme all'originale, scritta su quindici (15)
facciate di quattro (4) fogli.** -----

Si rilascia per uso: CONSENTITO -----

Fermo, lì 20 gennaio 2006. -----

